

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 80



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54° anno
12 marzo 2011

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 80/01	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> GU C 72 del 5.3.2011	1
--------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2011/C 80/02	Causa C-382/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Trasporto aereo — Licenza per l'organizzazione di voli commerciali in pallone aerostatico — Art. 12 CE — Condizione attinente alla residenza o alla sede sociale — Sanzioni amministrative)	2
--------------	---	---

IT


Prezzo:
3 EUR

(segue)

2011/C 80/03	Causa C-90/09 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — General Química SA, Repsol Química SA, Repsol YPF SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei prodotti chimici a base di gomma — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Gruppo di imprese — Responsabilità in solido di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Imputazione alla società controllante che si trova al vertice di un gruppo)	2
2011/C 80/04	Causa C-155/09: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE — Artt. 4, 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Normativa tributaria — Presupposti per l'esenzione dall'imposta sulle cessioni in occasione del primo acquisto di un bene immobile — Esenzione riservata ai soli residenti nel territorio nazionale nonché ai cittadini di origine greca che non risiedono in quest'ultimo alla data dell'acquisto)	3
2011/C 80/05	Causa C-168/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano) — Flos SpA/Semeraro Casa e Famiglia SpA (Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Protezione giuridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d'autore — Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d'autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa — Principio della tutela del legittimo affidamento)	4
2011/C 80/06	Causa C-463/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Spagna) — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa (Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Nozione di «trasferimento» — Attività di pulizia — Attività realizzata direttamente da un comune mediante l'assunzione di nuovo personale)	4
2011/C 80/07	Causa C-489/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Vandoorne NV/Belgische Staat (Sesta direttiva IVA — Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5 — Base imponibile — Misure di semplificazione — Tabacchi lavorati — Fascette fiscali — Prelievo unico dell'IVA alla fonte — Fornitore intermedio — Mancato pagamento totale o parziale del prezzo — Diniego di rimborso dell'IVA)	5
2011/C 80/08	Causa C-490/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Mancato rimborso delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio effettuati in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo — Normativa nazionale che ne esclude la presa a carico mediante rimborso delle spese anticipate per detti esami ed analisi — Normativa nazionale che subordina la presa a carico delle cure sanitarie al rispetto dei requisiti da essa fissati)	5
2011/C 80/09	Causa C-92/10 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 gennaio 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario e composto da elementi singolarmente privi di carattere distintivo — Segno figurativo «BEST BUY»)	6




2011/C 80/10	Causa C-559/08P: Ordinanza della Corte 16 settembre 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ATOZ — Opposizione del titolare del marchio internazionale denominativo ARTOZ — Diniego di registrazione)	6
2011/C 80/11	Causa C-342/09 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs, con sede a Gallecs [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Marchio figurativo Gallecs — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali GALLO, GALLO AZEITE NOVO e Azeite Novo nonché del marchio figurativo comunitario GALLO — Rigetto dell'opposizione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata]	7
2011/C 80/12	Causa C-459/09 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 settembre 2010 — Dominio de la Vega, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ambrosio Velasco SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Domanda di marchio comunitario figurativo DOMINIO DE LA VEGA — Marchio comunitario figurativo anteriore PALACIO DE LA VEGA — Esistenza di un rischio di confusione in una parte del territorio dell'Unione — Valutazione della similitudine tra i marchi — Elemento dominante]	7
2011/C 80/13	Causa C-487/09: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette — Raccolta di capitali — Trasferimenti di valori mobiliari — Capitale sociale costituito in maggioranza da beni immobili)	8
2011/C 80/14	Causa C-532/09 P: Ordinanza della Corte 4 ottobre 2010 — Vladimir Ivanov/Commissione europea (Impugnazione — Azione per responsabilità extra contrattuale — Perdita di una possibilità di essere assunto — Riserva dello sviamento di procedura — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)	8
2011/C 80/15	Cause riunite C-74/10 P e C-75/10 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commissione europea (Impugnazione — Art. 19 dello Statuto della Corte — Parte rappresentata da un avvocato non avente la qualità di terzo — Manifesta irricevibilità)	9
2011/C 80/16	Causa C-84/10 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 ottobre 2010 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Merck KGaA [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Segno denominativo «Kids Vits» — Opposizione da parte del titolare del marchio comunitario denominativo VITS4KIDS — Livello di attenzione del pubblico di riferimento — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Diritto al contraddittorio]	9
2011/C 80/17	Causa C-290/10 P: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 settembre 2010 — Franssons Verkstäder AB/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lindner Recyclingtech GmbH [Impugnazione — Ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento di una decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Termine di ricorso — Irricevibilità dovuta a ritardo — Impugnazione manifestamente infondata]	9




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 80/18	Causa C-513/10 P: Impugnazione proposta il 14 ottobre 2010 da Dimitris Platis avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 30 settembre 2010, causa T-311/10, Dimitris Platis/Consiglio e Grecia	10
2011/C 80/19	Causa C-587/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 dicembre 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, interveniente: Bundesministerium der Finanzen	10
2011/C 80/20	Causa C-594/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2010 — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën	10
2011/C 80/21	Causa C-600/10: Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania	11
2011/C 80/22	Causa C-603/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2010 — Pelati doo/Repubblica di Slovenia	12
2011/C 80/23	Causa C-613/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) il 30 dicembre 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma	12
2011/C 80/24	Causa C-622/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Rémi Paquot/Stato belga — SPF Finances	12
2011/C 80/25	Causa C-623/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Adrien Daxhelet/Stato belga — SPF Finances	13
2011/C 80/26	Causa C-7/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 5 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Fabio Caronna	14
2011/C 80/27	Causa C-12/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) il 10 gennaio 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd	14
2011/C 80/28	Causa C-14/11 P: Impugnazione proposta l'11 gennaio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010, causa T-24/05, Alliance One International, Inc. (precedentemente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. e Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea	15
2011/C 80/29	Causa C-20/11: Ricorso proposto il 13 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	15
2011/C 80/30	Causa C-22/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 17 gennaio 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy	15
2011/C 80/31	Causa C-37/11: Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ceca	16



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 80/32	Causa C-455/09: Ordinanza del presidente della Corte 22 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica di Polonia	17
2011/C 80/33	Causa C-525/09: Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 28 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese	17
Tribunale		
2011/C 80/34	Causa T-437/09: Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2011 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (Oyster cosmetics) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Oyster cosmetics — Marchio comunitario figurativo anteriore Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»].....	18
2011/C 80/35	Causa T-54/07: Ordinanza del Tribunale 21 gennaio 2011 — Vtesse Networks/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Telecomunicazioni — Imposta sui beni immobili delle imprese nel Regno Unito — Decisione che dichiara che la misura controversa non costituisce aiuto — Insussistenza di interesse individuale — Irricevibilità»)	18
2011/C 80/36	Causa T-586/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)	19
2011/C 80/37	Causa T-592/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Technisynthese (BTS)	19
2011/C 80/38	Causa T-593/10: Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Ruan (B)	20
2011/C 80/39	Causa T-596/10: Ricorso proposto il 28 dicembre 2010 — Almunia Textil/UAMI — FIBA Europe (EuroBasket)	20
2011/C 80/40	Causa T-597/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Bides/UAMI — Manasul International (BIESUL)	21
2011/C 80/41	Causa T-598/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Bides/UAMI — Manasul International (LINEASUL)	21
2011/C 80/42	Causa T-14/11: Ricorso proposto l'11 gennaio 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione	22
2011/C 80/43	Causa T-23/11: Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — El Corte Inglés/UAMI — BA&SH (ba&sh)	22
2011/C 80/44	Causa T-24/11: Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Bank Refah Kargaran/Consiglio	23



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2011/C 80/45	Causa T-25/11: Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — Germans Boada/UAMI (Forma di una macchina per il taglio della ceramica)	23
2011/C 80/46	Causa T-29/11: Ricorso proposto il 14 gennaio 2011 — Technische Universität Dresden/Commissione	23
2011/C 80/47	Causa T-33/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Peeters Landbouwmachines/UAMI — Fors MW (BIGAB)	24
2011/C 80/48	Causa T-34/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione	24
2011/C 80/49	Causa T-35/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Kyocera Mita Europe/Commissione	25
2011/C 80/50	Causa T-36/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Japan Airlines/Commissione europea	25
2011/C 80/51	Causa T-39/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Cargolux Airlines/Commissione	26
2011/C 80/52	Causa T-40/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Lan Airlines e Lan Cargo/Commissione ...	27
2011/C 80/53	Causa T-42/11: Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Universal/Commissione	28
2011/C 80/54	Causa T-44/11: Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — Italia/Commissione	29
2011/C 80/55	Causa T-45/11: Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Italia/Commissione	30
2011/C 80/56	Causa T-46/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Deutsche Lufthansa e a./Commissione europea	31
2011/C 80/57	Causa T-48/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — British Airways/Commissione europea	32
2011/C 80/58	Causa T-54/11: Ricorso proposto il 27 gennaio 2011 — Spagna/Commissione	33
2011/C 80/59	Causa T-57/11: Ricorso proposto il 27 gennaio 2011 — Castelnou Energía/Commissione europea	33
2011/C 80/60	Causa T-399/07: Ordinanza del Tribunale 25 gennaio 2011 — Basell Polyolefine/Commissione	34



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2011/C 80/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 72 del 5.3.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 63 del 26.2.2011

GU C 55 del 19.2.2011

GU C 46 del 12.2.2011

GU C 38 del 5.2.2011

GU C 30 del 29.1.2011

GU C 13 del 15.1.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

(Causa C-382/08) ⁽¹⁾

(Trasporto aereo — Licenza per l'organizzazione di voli commerciali in pallone aerostatico — Art. 12 CE — Condizione attinente alla residenza o alla sede sociale — Sanzioni amministrative)

(2011/C 80/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

Parti

Ricorrente: Michael Neukirchinger

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interpretazione degli artt. 49 e seguenti del Trattato CE — Normativa nazionale che vieta, a pena di sanzioni penali amministrative, l'organizzazione di voli commerciali in mongolfiera in mancanza di una licenza nazionale, il rilascio della quale è subordinato alla condizione di avere una residenza o una sede sul territorio nazionale

Dispositivo

L'art. 12 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, la quale, ai fini dell'organizzazione di voli in pallone aerostatico in tale Stato membro, e sotto minatoria di sanzioni amministrative per il caso di inosservanza delle prescrizioni da essa dettate,

— esiga che un soggetto residente o stabilito in un altro Stato membro, titolare in quest'ultimo di una licenza per l'organizzazione di voli commerciali in pallone, abbia una residenza o una sede sociale nel primo Stato membro, e

— obblighi questo stesso soggetto a farsi rilasciare una nuova licenza, senza che si tenga debito conto del fatto che le condizioni per il rilascio di quest'ultima sono sostanzialmente identiche a quelle previste per la licenza già rilasciata a detto soggetto nell'altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 285 dell'8.11.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — General Química SA, Repsol Química SA, Repsol YPF SA/Commissione europea

(Causa C-90/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Settore dei prodotti chimici a base di gomma — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE — Gruppo di imprese — Responsabilità in solido di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate — Imputazione alla società controllante che si trova al vertice di un gruppo)

(2011/C 80/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: General Química SA, Repsol Química SA, Repsol YPF SA (rappresentanti: J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate e J. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company

Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (Caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50), nonché, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta alle ricorrenti

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione, è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della General Química SA, della Repsol Química SA e della Repsol YPF SA, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation.), General Química, SA, Repsol Química, SA e Repsol YPF, SA (Caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma), in quanto, da una parte, il Tribunale non ha esposto le ragioni accolte a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della Repsol Química SA, che ingiunge alla General Química SA di cessare ogni pratica idonea a costituire una violazione delle regole di concorrenza, era di per sé sola sufficiente a provare che la Repsol Química SA esercitava un'influenza determinante sulla politica della General Química SA non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento illecito oggetto della decisione 2006/902, e in quanto, dall'altra, il Tribunale ha ommesso di esaminare in concreto gli elementi presentati dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA al fine di dimostrare l'autonomia della General Química SA nella determinazione e nell'attuazione della propria politica commerciale.
- 2) L'impugnazione è respinta per il resto.
- 3) Il ricorso proposto dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto.
- 4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al presente grado di giudizio e la General Química SA, la Repsol Química SA nonché la Repsol YPF SA sono condannate alla totalità delle spese relative al procedimento di primo grado.

(¹) GU C 90 del 18.4.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-155/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE — Artt. 4, 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Normativa tributaria — Presupposti per l'esenzione dall'imposta sulle cessioni in occasione del primo acquisto di un bene immobile — Esenzione riservata ai soli residenti nel territorio nazionale nonché ai cittadini di origine greca che non risiedono in quest'ultimo alla data dell'acquisto)

(2011/C 80/04)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e D. Triantafyllou, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e V. Karra, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18, 39 e 43 CE — Esenzione dall'imposta sulle cessioni in occasione dell'acquisto di un primo bene immobile — Esenzione limitata alle persone che risiedono già nel paese nonché ai cittadini greci che non vi risiedono al momento dell'acquisto

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica:
 - esentando dall'imposta sulle cessioni di beni immobili, in applicazione dell'art. 1, nn. 1 e 3, primo comma della legge 1078/1980, unicamente i residenti permanenti sul territorio nazionale, mentre i non residenti che hanno l'intenzione di installarsi in futuro su tale territorio non sono esentati dall'imposta in parola, e
 - esentando, a determinate condizioni, dalla medesima imposta unicamente i cittadini greci o le persone di origine greca in occasione dell'acquisto di una prima residenza sul territorio nazionale,

è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 43 CE nonché degli artt. 4, 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992.

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 167 del 18.7.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunale di Milano) — Flos SpA/Semeraro Casa e
Famiglia SpA**

(Causa C-168/09) ⁽¹⁾

(Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Protezione giuridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulo della protezione dei disegni e modelli con quella del diritto d'autore — Normativa nazionale che esclude o rende inopponibile per un certo periodo la protezione attraverso il diritto d'autore dei disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa — Principio della tutela del legittimo affidamento)

(2011/C 80/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti

Ricorrente: Flos SpA

Convenuta: Semeraro Casa e Famiglia SpA

con l'intervento di: Assoluce — Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illuminazione

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Milano — Interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli — Normativa nazionale che ha trasposto la direttiva introducendo la protezione del diritto d'autore per i disegni e i modelli — Facoltà di uno Stato membro di estendere le condizioni per la concessione di detta protezione

Dispositivo

- 1) L'art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione.
- 2) L'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci

anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti.

⁽¹⁾ GU C 167 del 18.7.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 gennaio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha —
Spagna) — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor,
Ayuntamiento de Cobisa**

(Causa C-463/09) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Nozione di «trasferimento» — Attività di pulizia — Attività realizzata direttamente da un comune mediante l'assunzione di nuovo personale)

(2011/C 80/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunale Superior de Justicia de Castilla La Mancha

Parti

Ricorrente: CLECE, S.A.

Convenuta: María Socorro Martín Valor, Ayuntamiento de Cobisa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Sfera di applicazione — Riassunzione da parte di un Comune, che agisce in veste di autorità di diritto pubblico, del servizio di pulizia di un edificio pubblico

Dispositivo

L'art. 1, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica ad una situazione in cui un comune, che affidava la pulizia dei propri locali a un'impresa privata, decida di porre termine al contratto che lo vincolava a quest'ultima e di espletare esso stesso l'attività di pulizia di detti locali, assumendo a tal fine nuovo personale.

(¹) GU C 63 del 13.3.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof
van Beroep te Gent — Belgio) — Vandoorne
NV/Belgische Staat**

(Causa C-489/09) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5 — Base imponibile — Misure di semplificazione — Tabacchi lavorati — Fascette fiscali — Prelievo unico dell'IVA alla fonte — Fornitore intermedio — Mancato pagamento totale o parziale del prezzo — Diniego di rimborso dell'IVA)

(2011/C 80/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Vandoorne NV

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Interpretazione degli artt. 11, C, n. 1, e 27 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Misure di semplificazione — Normativa nazionale che prevede per i tabacchi manifatturati importati, acquistati o prodotti sul territorio una riscossione dell'IVA alla fonte che esclude una riduzione della base imponibile per i contribuenti che hanno versato l'imposta su detti prodotti

Dispositivo

Gli artt. 11, parte C, n. 1, e 27, nn. 1 e 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 gennaio 2004, 2004/7/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale, prevedendo, al fine di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di lottare contro la frode o l'evasione fiscale connesse ai tabacchi lavorati, la riscossione di tale imposta mediante fascette fiscali in un'unica soluzione e alla fonte presso il fabbricante o l'importatore di tali prodotti, esclude il diritto, per i fornitori intermedi che intervengono successivamente nella catena delle ulteriori cessioni, di ottenere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto in caso di mancato pagamento del prezzo dei suddetti prodotti da parte dell'acquirente.

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 27 gennaio 2011
— Commissione europea/Granducato di Lussemburgo**

(Causa C-490/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Mancato rimborso delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio effettuati in uno Stato membro diverso dal Granducato di Lussemburgo — Normativa nazionale che ne esclude la presa a carico mediante rimborso delle spese anticipate per detti esami ed analisi — Normativa nazionale che subordina la presa a carico delle cure sanitarie al rispetto dei requisiti da essa fissati)

(2011/C 80/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e E. Traversa, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente, A. Rodesch, avvocato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE (art. 56 TFUE) — Restrizione alla libera prestazione di servizi — Normativa nazionale che esclude il rimborso delle analisi e degli esami di laboratorio di biologia medica effettuati in altri Stati membri — Presa a carico delle spese esclusivamente nel caso in cui tali esami e analisi sono effettuati in un laboratorio di analisi che rispetta integralmente i requisiti previsti dalla normativa nazionale

Dispositivo

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo previsto nell'ambito della sua normativa in materia di previdenza sociale la presa a carico delle spese relative ad analisi ed esami di laboratorio, ai sensi dell'art. 24 del codice delle assicurazioni sociali lussemburghesi nella sua versione applicabile alla controversia, effettuati in un altro Stato membro, mediante rimborso delle spese anticipate per tali prestazioni, ma soltanto mediante un meccanismo di presa a carico diretta da parte delle casse malattia, è venuto meno agli obblighi incombenzgli in forza dell'art. 49 CE.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e il Granducato di Lussemburgo sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.2.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 gennaio 2011 — Media-Saturn-Holding GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-92/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Marchio costituito da uno slogan pubblicitario e composto da elementi singolarmente privi di carattere distintivo — Segno figurativo «BEST BUY»)

(2011/C 80/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Media-Saturn-Holding GmbH (rappresentante: E. Warnke, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 dicembre 2009, causa T-476/08, Media-Saturn/UAMI (BEST BUY), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008, che ha respinto il ricorso contro la decisione dell'esaminatore recante diniego della registrazione del segno figurativo «BEST BUY» come marchio comunitario per prodotti delle classi 1, 2, 5-12, 14-17, 20-22, 27, 28, 35, 37, 38 e 40-42 — Carattere distintivo di un marchio costituito da uno slogan pubblicitario e composto da elementi singolarmente privi di carattere distintivo

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Media-Saturn-Holding GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1.5.2010.

Ordinanza della Corte 16 settembre 2010 — Deepak Rajani (Dear!Net Online)/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Artoz-Papier AG

(Causa C-559/08P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ATOZ — Opposizione del titolare del marchio internazionale denominativo ARTOZ — Diniego di registrazione)

(2011/C 80/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deepak Rajani (rappresentante: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Artoz-Papier AG

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 26 novembre 2008, Rajani/UAMI, causa T-100/06, Artoz-Papier (ATOZ), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo ATOZ, per servizi appartenenti alle classi 35 e 41, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 11 gennaio 2006, R 1126/2004-2, di rigetto del ricorso proposto contro la decisione della divisione d'opposizione che nega la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare dei marchi denominativi internazionali «ARTOZ», per servizi appartenenti alle classi 35 e 41

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Rajani è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 27 ottobre 2010 — Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs, con sede a Gallecs

(Causa C-342/09 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Marchio figurativo Gallecs — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali GALLO, GALLO AZEITE NOVO e Azeite Novo nonché del marchio figurativo comunitario GALLO — Rigetto dell'opposizione — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata*]

(2011/C 80/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victor Guedes — Indústria e Comércio, SA (rappresentante: B. Braga da Cruz, advogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Consorci de l'Espai Rural de Gallecs, con sede a Gallecs

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 11 giugno 2009, causa T-151/08, Victor Guedes-Indústria e Comércio, SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi figurativi nazionali «GALLO», «GALLO AZEITE NOVO», «GALLO AZEITE» e del marchio figurativo comunitario «GALLO», per prodotti e servizi delle classi 29 e 31, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 16 gennaio 2008, R 986/2007-2, che aveva respinto il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell'opposizione proposta dalla ricorrente nei confronti della domanda di registrazione del marchio figurativo «Gallecs», per prodotti e servizi delle classi 29, 31 e 35 — Violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta
- 2) La Victor Guedes — Indústria e Comércio SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 267 del 7.11.2009.

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 16 settembre 2010 — Dominio de la Vega, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Ambrosio Velasco SA

(Causa C-459/09 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Domanda di marchio comunitario figurativo DOMINIO DE LA VEGA — Marchio comunitario figurativo anteriore PALACIO DE LA VEGA — Esistenza di un rischio di confusione in una parte del territorio dell'Unione — Valutazione della similitudine tra i marchi — Elemento dominante*]

(2011/C 80/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dominio de la Vega, SL (rappresentanti: E. Caballero Oliver e A. Sanz-Bermell y Martínez, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, agente), Ambrosio Velasco SA (rappresentante: E. Armino Chávarri, avvocato)

Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 16 settembre 2009, causa T-458/07, Dominio de la Vega/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 3 ottobre 2007 (procedimento R 1431/2006-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Ambrosio Velasco, SA e Dominio de la Vega, SL

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Dominio de la Vega SL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 6 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Inmogolf SA/Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia

(Causa C-487/09) ⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette — Raccolta di capitali — Trasferimenti di valori mobiliari — Capitale sociale costituito in maggioranza da beni immobili)

(2011/C 80/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Inmogolf SA

Convenuta: Dirección General de Tributos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 11, lett. a), e 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25) — Divieto di assoggettare ad imposta la creazione, l'emissione, la quotazione in borsa, la messa in circolazione o la cessione di titoli — Deroga — Tassa sul trasferimento dei valori mobiliari — Imposta nazionale che colpisce i trasferimenti di quote sociali di una società, il cui attivo sia costituito per almeno il 50 % da beni immobili, che comportino l'acquisto del controllo della società da parte dell'acquirente dei titoli

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e, in particolare, i suoi artt. 11, lett. a), e 12, n. 1, lett. a), non ostano alla normativa di uno Stato membro, come l'art. 108, n. 2, della legge 28 luglio 1988, n.

24, sul mercato dei valori mobiliari, come modificata dalla legge 6 giugno 1991, n. 18, che, al fine di impedire l'evasione fiscale relativamente alla tassazione di beni immobili mediante interposizione di società, assoggetti i trasferimenti di valori all'imposta sui trasferimenti patrimoniali, qualora tali trasferimenti di valori rappresentino quote del capitale sociale di enti il cui attivo sia costituito almeno per il 50 % da beni immobili e l'acquirente, in conseguenza di tale trasferimento, ottenga una posizione tale da permettergli di esercitare il controllo dell'ente in questione, anche se, da una parte, egli non ha avuto l'intenzione di evadere l'imposta e, dall'altra, tali società sono pienamente operative e gli immobili sono inseparabili dall'attività economica svolta da dette società.

⁽¹⁾ GU C 63 del 13.3.2010.

Ordinanza della Corte 4 ottobre 2010 — Vladimir Ivanov/Commissione europea

(Causa C-532/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Azione per responsabilità extra contrattuale — Perdita di una possibilità di essere assunto — Riserva dello sviamento di procedura — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata)

(2011/C 80/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vladimir Ivanov (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta il 18 dicembre 2009 avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 30 settembre 2009, causa T-166/08, Ivanov/Commissione, con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente allo scopo di ottenere il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a seguito di una decisione della Commissione, che rifiuta di assumerlo quale agente locale di assistenza amministrativa e tecnica presso la delegazione della Commissione a Sofia — Natura autonoma del ricorso per responsabilità extra contrattuale rispetto al ricorso di annullamento — Riserva dello sviamento di procedura — Possibilità per il Tribunale di far valere d'ufficio tale regola

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Ivanov è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2010 — European Renewable Energies Federation ASBL (EREF)/Commissione europea

(Cause riunite C-74/10 P e C-75/10 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Art. 19 dello Statuto della Corte — Parte rappresentata da un avvocato non avente la qualità di terzo — Manifesta irricevibilità)

(2011/C 80/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (rappresentante: avv. J. Kuhbier)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B Martenczuk e N. Khan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 19 novembre 2009, causa T-94/07, (EREF/Commissione), con cui il Tribunale ha respinto per manifesta irricevibilità un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 ottobre 2006, C(2006) 4963 def., che dichiara che talune fonti di finanziamento utilizzate dalla società TVO per la costruzione di un reattore nucleare in Finlandia («progetto Olkiluoto 3») non costituiscono un aiuto di Stato — Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo

Dispositivo

- 1) Le impugnazioni sono respinte.
- 2) La European Renewable Energies Federation ASBL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 1.5.2010.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 22 ottobre 2010 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Merck KGaA

(Causa C-84/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Segno denominativo «Kids Vits» — Opposizione da parte del titolare del marchio comunitario denominativo VITS4KIDS — Livello di attenzione del pubblico di riferimento — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Diritto al contraddittorio]

(2011/C 80/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. E. Korab, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Merck KGaA

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 9 dicembre 2009, causa T-484/08, Longevity Health Products/UAMI Merck (Kids Vits) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 28 agosto 2008, che nega la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «Kids Vits» per taluni prodotti appartenenti alla classe 56, accogliendo l'opposizione del titolare del marchio comunitario denominativo anteriore «VITS4KIDS» — Violazione del diritto al contraddittorio — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione tra due marchi

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Longevity Health Products Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 9 settembre 2010 — Franssons Verkstäder AB/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lindner Recyclingtech GmbH

(Causa C-290/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento di una decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI — Regolamento (CE) n. 6/2002 — Termine di ricorso — Irricevibilità dovuta a ritardo — Impugnazione manifestamente infondata]

(2011/C 80/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franssons Verkstäder AB (rappresentante: avv. O. Öhlén, advokat)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Lindner Recyclingtech GmbH

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 maggio 2010, T-98/10, Fransson Verkstäder/UAMI, mediante la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento proposto dal titolare del disegno o modello comunitario n. 253778-0001 (frantumatrice da paglia) contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 22 ottobre 2009, pratica R 690/2007-3, che annulla la decisione della divisione d'annullamento che aveva pronunciato il rigetto della domanda di nullità presentata dalla Lindner Recyclingtech — Termini di ricorso — Manifesta inammissibilità

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Fransson Verkstäder AB sosterrà le proprie spese.*

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Impugnazione proposta il 14 ottobre 2010 da Dimitris Platis avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 30 settembre 2010, causa T-311/10, Dimitris Platis/Consiglio e Grecia

(Causa C-513/10 P)

(2011/C 80/18)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimitris Platis (rappresentante: avv. P. Théodoropoulos)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea e Repubblica ellenica

Con ordinanza 17 dicembre 2010 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha disposto il rigetto dell'impugnazione, poiché era, in parte, manifestamente infondata e, in parte, manifestamente irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 15 dicembre 2010 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)/Finanzamt Plauen, interveniente: Bundesministerium der Finanzen

(Causa C-587/10)

(2011/C 80/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrenti: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Convenuto: Finanzamt Plauen

Interveniente: Bundesministerium der Finanzen.

Questioni pregiudiziali

1) Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (¹), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, consenta di considerare una cessione intracomunitaria esente da imposta solo quando il soggetto passivo dimostri di aver registrato contabilmente la partita IVA dell'acquirente.

2) Se per la soluzione della questione sub 1) rilevino le seguenti circostanze:

— se l'acquirente sia una società avente sede in un paese terzo, la quale, pur non essendo registrata in alcuno Stato membro ai fini delle imposte sulla cifra di affari, abbia spedito, nell'ambito di un'operazione a catena, i beni oggetto della cessione da uno Stato membro a un altro Stato membro, e

— se il soggetto passivo abbia comprovato la presentazione da parte dell'acquirente di una dichiarazione fiscale relativa all'acquisto intracomunitario.

(¹) GU L 145, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden il 17 dicembre 2010 — T.G. van Laarhoven/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-594/10)

(2011/C 80/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: T.G. van Laarhoven

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva⁽¹⁾ osti a modifiche in una normativa limitativa della detrazione come quella in questione, riguardo alla quale uno Stato membro si è avvalso della possibilità offerta da tale disposizione di (mantenere l') esclusione della detrazione per determinati beni e servizi, se per effetto di siffatte modifiche l'importo escluso dalla detrazione nella maggior parte dei casi è aumentato, ma la logica e la sistematica della normativa limitativa della detrazione sono rimaste immutate.
- 2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale debba disapplicare completamente la normativa limitativa della detrazione, ovvero se possa limitarsi a disapplicare la normativa nei limiti in cui essa ha esteso l'ambito dell'esclusione o della limitazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della sesta direttiva.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-600/10)

(2011/C 80/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 63 TFUE e 40 dell'accordo SEE, per aver mantenuto in vigore disposizioni legislative secondo le quali dividendi, pagati a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni soggette a un obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione soggetti a un obbligo fiscale illimitato.
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto della presenta controversia è la normativa tedesca, secondo la quale dividendi, pagati a fondi pensione (esteri) con obbligo fiscale limitato nonché interessi, pagati a tali fondi pensione e a casse pensioni con obbligo fiscale limitato, ricevono un trattamento fiscale meno favorevole rispetto a quello

accordato ai dividendi ovvero agli interessi pagati a casse pensioni o a fondi pensione (nazionali) soggetti a un obbligo fiscale illimitato.

I fondi pensione e le casse pensioni esteri sono penalizzati rispetto a strumenti analoghi nazionali per i seguenti tre motivi.

In sede di tassazione degli interessi versati alle casse pensioni non è prelevata alcuna imposta sui redditi da capitale né alcuna imposta sulle società qualora il beneficiario degli interessi sia una cassa pensione nazionale esente. In questo modo verrebbe meno qualsiasi imposizione degli introiti in questione. Tuttavia, per le casse pensioni estere non sarebbe prevista alcuna corrispondente esenzione dall'imposta sui redditi da capitale, di modo che quest'ultima sarebbe prelevata in ogni caso e, precisamente, nella misura del 25 % dell'ammontare lordo, oltre al contributo di solidarietà.

In sede di tassazione dei dividendi versati ai fondi pensione, i fondi pensione nazionali potrebbero far rientrare l'imposta sui redditi da capitale in un procedimento di accertamento. Da un lato, ciò consentirebbe una deduzione fiscale delle spese di esercizio e un'imposizione limitata ai redditi netti. Dall'altro ciò determinerebbe un calcolo dell'imposta sui redditi da capitale sulla base della normale imposta dovuta, con la conseguente applicazione della normale aliquota del 15 % dell'imposta sulle società. Orbene, i fondi pensione esteri non potrebbero ottenere nessuno di tali adeguamenti: con riferimento ad essi la normativa in esame esclude completamente una deduzione delle spese di esercizio, comprese quelle direttamente connesse agli introiti ottenuti nel territorio nazionale.

Infine, per quanto riguarda la tassazione degli interessi versati ai fondi pensione, la situazione dal punto di vista giuridico è sostanzialmente identica a quella dei dividendi versati ai fondi pensione: come per i dividendi, quindi, anche i fondi pensione esteri sono penalizzati per quanto riguarda sia la deduzione delle spese di esercizio, sia l'aliquota dell'imposta.

La Commissione ritiene che tale penalizzazione delle casse pensioni o dei fondi pensione esteri non sia compatibile con la libertà di circolazione dei capitali. In nessun caso tale differenza di trattamento sarebbe oggettivamente giustificata.

L'art. 63 TFUE vieta tutti i provvedimenti che riservino ai movimenti di capitali transfrontalieri un trattamento meno favorevole di quello previsto per i movimenti di capitali meramente nazionali. A tale riguardo, l'art. 65, n. 1, lett. a), TFUE non potrebbe essere interpretato nel senso che qualsiasi normativa in materia tributaria, che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo di residenza o a quello di collocamento del loro capitale, sia automaticamente compatibile con il Trattato. Essa subirebbe una restrizione per effetto dell'art. 65, n. 3, TFUE, il quale prevede che le misure nazionali di cui all'art. 63, n. 1, non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti come definita dall'art. 63. Siffatte differenziazioni sarebbero compatibili con il diritto dell'Unione, a condizione che si applichino a situazioni non oggettivamente comparabili, ovvero giustificate da ragioni imperative di interesse generale. Una siffatta giustificazione trova applicazione soltanto se la normativa non eccede quanto necessario al perseguimento dello scopo da essa perseguito.

Per quanto riguarda la deduzione delle spese di esercizio, la Commissione tiene a far notare che gli Stati membri devono osservare i divieti di discriminazione sanciti dal Trattato anche per le imposte alla fonte. A tal proposito, lo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non potrebbe invocare disposizioni unilaterali in un altro Stato membro al fine di eludere i propri obblighi. La Germania non avrebbe fatto riferimento a convenzioni con gli altri Stati membri che prevedano che siano essi stessi ad effettuare la deduzione delle spese di esercizio al posto della Germania. Anche qualora ci fosse una siffatta convenzione, essa spesso non produrrebbe l'effetto voluto, come, ad esempio, nel caso in cui i redditi in questione siano esenti da imposta nell'altro Stato ovvero il soggetto passivo, nell'insieme, non consegue alcun utile. Inoltre, nel caso del metodo dell'imputazione, la deduzione delle spese di esercizio nello Stato di residenza non potrebbe sostituire quella nello Stato nel quale il reddito è stato prodotto. In questo caso, infatti, entrambi gli Stati, in linea di principio, sottopongono a tassazione lo stesso reddito. Pertanto, un'imposizione, che non prenda in considerazione il reddito lordo bensì quello netto, impone che entrambi gli Stati applichino le loro disposizioni relative alla deduzione delle spese di esercizio. La deduzione effettuata dallo Stato nel quale il reddito è stato prodotto non determinerebbe quindi una duplicazione, al contrario, essa garantirebbe soltanto la parità di trattamento con le situazioni meramente nazionali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravno sodišče Republike Slovenije (Repubblica di Slovenia) il 21 dicembre 2010 — Pelati doo/Repubblica di Slovenia

(Causa C-603/10)

(2011/C 80/22)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Pelati doo

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Questione pregiudiziale

Se il disposto dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 90/434/CEE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale la Repubblica di Slovenia come Stato membro subordina l'agevolazione fiscale a favore di una società commerciale che intenda procedere ad una divisione (scissione di una parte della società e creazione di una nuova società) alla presentazione entro i termini della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'erogazione dei benefici fiscali,

conseguenti alla scissione in caso di adempimento delle condizioni prescritte, ovvero a norma della quale il soggetto passivo dell'imposta perde automaticamente, a causa del decorso del termine, le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italia) il 30 dicembre 2010 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma

(Causa C-613/10)

(2011/C 80/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Parma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Danilo Debiasi

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

Questione pregiudiziale

Se sussiste un conflitto tra, da una parte, gli artt. 19, comma 5, e 19 bis del DPR n. 633/72 e, dall'altra, l'art. 17, comma 2, lett. a), della direttiva 77/388/CEE e i documenti COM(2001) 260 def del 23.05.2001 e COM(2000) 348 def. del 07.06.2000, nonché disparità di trattamento del regime IVA in ambito comunitario con la conseguente necessità di armonizzazione con gli altri ordinamenti europei, atteso che diversi Stati membri applicano, a certe condizioni, un regime di imponibilità a tasso ridotto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Rémi Paquot/Stato belga — SPF Finances

(Causa C-622/10)

(2011/C 80/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Namur

Parti

Ricorrente: Rémi Paquot

Convenuto: Stato belga — SPF Finances

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1° dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all'art. 6, Titolo I, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993), nonché l'art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, dall'altro, ostino a che disposizioni nazionali, nelle fattispecie quelle dell'art. 9, n. 2, della legge belga 6 gennaio 1989 sulla Cour d'arbitrage (attualmente denominata Cour constitutionnelle) impongano ai giudici nazionali la giurisprudenza che risulta dalle sentenze pronunciate da un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionnelle) su ricorsi d'annullamento di disposizioni di diritto interno di cui è investito, allorché detti ricorsi sono fondati su una violazione di disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea applicabili direttamente e in via prioritaria nell'ordinamento giuridico interno.

2) Se l'art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1° dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all'art. 6, Titolo I, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993), nonché l'art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, dall'altro, ostino a che disposizioni nazionali, nella fattispecie quelle dell'art. 26, n. 4, della legge belga 6 gennaio 1989 sulla Cour d'arbitrage (attualmente denominata Cour constitutionnelle), come modificata dalla legge 12 luglio 2009, considerate separatamente o in combinato disposto con quelle dell'art. 9, n. 2, della detta legge speciale 6 gennaio 1989, impongano ai giudici nazionali di presentare ad un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionnelle), ogni questione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea, applicabile direttamente e in via prioritaria nell'ordinamento giuridico interno, allorché dette disposizioni siano anche riprese nella Costituzione nazionale e i detti giudici presumano che tali disposizioni siano violate nell'ambito di contestazioni di cui sono investiti, da cui si desume che siffatti giudici si vedono privati della possibilità di applicare immediatamente il diritto dell'Unione europea, per lo meno nell'ipotesi in cui detto organo giurisdizionale superiore si è già pronunciato su una questione identica.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Adrien Daxhelet/Stato belga — SPF Finances

(Causa C-623/10)

(2011/C 80/25)

*Lingua processuale: il francese***Giudice del rinvio**

Tribunal de première instance di Namur

Parti*Ricorrente:* Adrien Daxhelet*Convenuto:* Stato belga — SPF Finances**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1° dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all'art. 6, Titolo I, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993), nonché l'art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, dall'altro, ostino a che disposizioni nazionali, nelle fattispecie quelle dell'art. 9, n. 2, della legge belga 6 gennaio 1989 sulla Cour d'arbitrage (attualmente denominata Cour constitutionnelle) impongano ai giudici nazionali la giurisprudenza che risulta dalle sentenze pronunciate da un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionnelle) su ricorsi d'annullamento di disposizioni di diritto interno di cui è investito, allorché detti ricorsi sono fondati su una violazione di disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea applicabili direttamente e in via prioritaria nell'ordinamento giuridico interno.

2) Se l'art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1° dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all'art. 6, Titolo I, del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993), nonché l'art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, dall'altro, ostino a che disposizioni nazionali, nella fattispecie quelle dell'art. 26, n. 4, della legge belga 6 gennaio 1989 sulla Cour d'arbitrage

(attualmente denominata Cour constitutionnelle), come modificata dalla legge 12 luglio 2009, considerate separatamente o in combinato disposto con quelle dell'art. 9, n. 2, della detta legge speciale 6 gennaio 1989, impongano ai giudici nazionali di presentare ad un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionnelle), ogni questione pregiudiziale relativa all'interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione europea, applicabile direttamente e in via prioritaria nell'ordinamento giuridico interno, allorché dette disposizioni siano anche riprese nella Costituzione nazionale e i detti giudici presumano che tali disposizioni siano violate nell'ambito di contestazioni di cui sono investiti, da cui si desume che siffatti giudici si vedono privati della possibilità di applicare immediatamente il diritto dell'Unione europea, per lo meno nell'ipotesi in cui detto organo giurisdizionale superiore si è già pronunciato su una questione identica.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Palermo (Italia) il 5 gennaio 2011 — Procedimento penale a carico di Fabio Caronna

(Causa C-7/11)

(2011/C 80/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Palermo

Parti nella causa principale

Fabio Caronna

Questioni pregiudiziali

- 1) se il comma 2 dell'art. 77 della direttiva 2001/83/CE⁽¹⁾ intenda dire che anche i farmacisti devono munirsi dell'autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso di medicinali ovvero se l'intento del legislatore comunitario fosse comunque quello di esentare i farmacisti dal richiedere tale autorizzazione, come sembra di capire dalla lettura del considerando n. 36;
- 2) quale sia la corretta interpretazione da darsi alla disciplina dell'autorizzazione alla distribuzione di medicinali prevista dagli artt. 76-84 della direttiva 2001/83/CE, con particolare riferimento ai requisiti richiesti perché il farmacista (inteso quale persona fisica e non come società), per questa sua qualità già autorizzato a vendere medicinali al dettaglio dall'ordinamento nazionale, possa effettuare anche la distribuzione dei medicinali.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) il 10 gennaio 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Causa C-12/11)

(2011/C 80/27)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Dublin Metropolitan District Court

Parti

Ricorrente: Denise McDonagh

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se circostanze quali le chiusure dello spazio aereo europeo a seguito dell'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda, che hanno causato estese e prolungate interruzioni del traffico aereo, vadano al di là delle «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento n. 261/2004⁽¹⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se in tali circostanze sia esclusa, ai sensi degli artt. 5 e 9, la responsabilità per l'obbligo di fornire assistenza.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione sub 2, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- 4) Se l'obbligo di cui agli artt. 5 e 9 debba essere interpretato nel senso che contiene una limitazione implicita, quale un limite temporale e/o monetario, alla fornitura di assistenza nei casi in cui la cancellazione del volo sia causata da «circostanze eccezionali».
- 5) In caso di risposta negativa alla questione sub 4, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

⁽¹⁾ GU 2001, L 311, pag. 67.

Impugnazione proposta l'11 gennaio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 27 ottobre 2010, causa T-24/05, Alliance One International, Inc. (precedentemente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. e Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd/Commissione europea

(Causa C-14/11 P)

(2011/C 80/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, R. Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Alliance One International, Inc. (precedentemente Standard Commercial Corp.), Standard Commercial Tobacco Company, Inc. e Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;
- rigettare interamente il ricorso dinanzi al Tribunale;
- condannare la TCLT a sostenere le spese del presente procedimento e condannare le tre ricorrenti a sostenere per intero le spese del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

- 1) il Tribunale ha applicato in modo erroneo il principio di parità di trattamento ed ha disatteso la giurisprudenza consolidata, secondo la quale la responsabilità di ogni società deve essere valutata in base alle circostanze specifiche ad essa relative;
- 2) il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il trattamento riservato dalla Commissione a talune società controllanti determinasse il criterio normativo per ritenere responsabili altre società madri, anche se simile criterio oltrepassava quanto richiesto dalla giurisprudenza;
- 3) precludendo alla Commissione di presentare argomenti a sostegno dei motivi relativi alla discriminazione, il Tribunale ha violato il diritto della Commissione al contraddittorio ed ha interpretato in modo errato l'obbligo di motivazione;
- 4) il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento in quanto la Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd si trovava in una situazione obiettivamente diversa rispetto a quella dell'Intabex e della Universal.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-20/11)

(2011/C 80/29)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. I. Hadjiyianis e Ł. Habiak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 17, n. 1, di detta direttiva;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2007/60/CE è scaduto il 26 novembre 2009.

⁽¹⁾ GU L 288, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 17 gennaio 2011 — Finnair Oyj/Timy Lassooy

(Causa C-22/11)

(2011/C 80/30)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrente: Finnair Oyj

Convenuto: Timy Lassooy

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento n. 261/2004⁽¹⁾ ed in particolare l'art. 4 debba interpretarsi nel senso che la sua applicazione è limitata solo al negato imbarco su un volo derivante da prenotazioni in eccesso rispetto ai posti disponibili (overbooking) effettuate per ragioni di gestione del traffico o se il regolamento sia applicabile anche al negato imbarco su un volo dovuto a motivi diversi, come ad esempio problemi inerenti al funzionamento aziendale.

- 2) Se il disposto dell'art. 2, lett. j), del regolamento debba interpretarsi nel senso che i ragionevoli motivi ivi menzionati si limitano solo a fattori connessi ai passeggeri oppure se il negato imbarco sul volo sia ammissibile anche per altri motivi. Qualora il regolamento sia interpretabile nel senso che l'imbarco su un volo può essere ragionevolmente negato anche per motivi diversi da quelli connessi ai passeggeri, se il regolamento stesso debba interpretarsi nel senso che l'imbarco su un volo può essere ragionevolmente negato anche a causa di riprogrammazioni dei voli avvenute in conseguenza delle circostanze eccezionali menzionate ai considerando 14 e 15 del regolamento.
- 3) Se il regolamento vada interpretato nel senso che un vettore aereo può essere esonerato dalla sua responsabilità in forza dell'art. 5, n. 3, oltre che per la cancellazione del volo dovuta a circostanze eccezionali, anche nei confronti di passeggeri di voli successivi per il motivo che ha tentato col suo *modus operandi* di ripartire le conseguenze negative di un volo cancellato per circostanze eccezionali le quali hanno colpito la sua attività — come uno sciopero — tra una cerchia di passeggeri più ampia del gruppo di passeggeri del volo cancellato, riorganizzando i voli successivi in modo che nessun volo per alcun passeggero subisca un eccessivo ritardo. Se, in altri termini, un vettore aereo possa invocare circostanze eccezionali, sotto il profilo considerato, anche verso passeggeri di un volo cronologicamente successivo nel tempo il cui viaggio non è stato direttamente influenzato dall'evento in questione. Se, quanto a ciò, costituisca una differenza rilevante il fatto che la posizione del passeggero ed il diritto a compensazione siano valutati a norma dell'art. 4 del regolamento, relativo al negato imbarco sul volo, o a norma dell'art. 5, relativo alla cancellazione del volo.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-37/11)

(2011/C 80/31)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Z. Malůšková, H. Tšerepa-Lacombe, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, prevedendo all'art. 1, n. 2, lett. q) del decreto n. 77/2003 che per «burro da spalmare» (*pomazánkové máslo*) si intende un prodotto lattiero-caseario a base di panna acida, arricchito con latte in polvere o latticello in polvere, con un tenore in peso di almeno il 31 % di materie grasse lattiere e almeno il 42 % di materia secca, e rendendo

possibile l'immissione sul mercato di siffatto prodotto con la denominazione commerciale «burro da spalmare», la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti dall'art. 115 del regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (¹), in combinato disposto con il punto I, n. 2, primo e secondo comma, dell'allegato XV di tale regolamento e con la parte A, punti 1 e 4, dell'appendice all'allegato XV dello stesso regolamento;

— condannare la Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 115 del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con il punto I, n. 2, primo e secondo comma, dell'allegato XV di tale regolamento e con la parte A, punti 1 e 4, dell'appendice all'allegato XV dello stesso regolamento, stabilisce che la denominazione di vendita «burro» è riservata ai prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri dell'80% e tenore massimo di acqua del 16 %. Nella Repubblica ceca, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. q), del decreto del Ministero dell'Agricoltura 6 marzo 2003, n. 77/2003, è commercializzato un prodotto con la denominazione di vendita «burro da spalmare». Tale prodotto è un'emulsione solida, malleabile, tipo acqua con olio, ottenuta principalmente da panna acida e con un tenore in peso di almeno il 31 % di materie grasse lattiere e almeno il 42 % di materia secca. Per il fatto che il contenuto di grassi lattieri è inferiore a quello prescritto, il prodotto «burro da spalmare» non soddisfa i requisiti per l'utilizzo della denominazione di vendita «burro», il che comporta una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Per prodotti lattiero-caseari con un tenore di grassi lattieri inferiore al 39 %, ai sensi del punto I, n. 2, dell'allegato XV in combinato disposto con la parte A, punto 4, dell'appendice all'allegato XV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è obbligatorio utilizzare la denominazione di vendita «Grasso lattiero da spalmare X %», con la quale non è però commercializzato il prodotto «burro da spalmare», il che comporta una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

A titolo di eccezione possono essere commercializzati prodotti recanti la denominazione di vendita «burro», pur non rispondenti ai parametri menzionati, laddove siano soddisfatte le condizioni poste al punto I, n. 2, terzo comma, lett. a), dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007. Siffatti prodotti sono tassativamente menzionati nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 23 aprile 2007, n. 445, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (²). La denominazione «Burro spalmabile» non è inclusa in detto elenco, poiché non risponde ai requisiti dettati dal punto I, n. 2, terzo comma lett. a), dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1234/2007. Detta denominazione non può pertanto fruire della menzionata eccezione.

(¹) GU L 299, del 16.11.2007, pag. 1

(²) GU L 106, del 24 aprile 2007, pag. 24

**Ordinanza del presidente della Corte 22 settembre 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Polonia****(Causa C-455/09) ⁽¹⁾**

(2011/C 80/32)

Lingua processuale: il polacco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 24 del 30.1.2010.

**Ordinanza del presidente della Sesta Sezione della Corte 28
settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica
portoghese****(Causa C-525/09) ⁽¹⁾**

(2011/C 80/33)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2011 — Oyster Cosmetics/UAMI — Kadabell (Oyster cosmetics)(Causa T-437/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Oyster cosmetics — Marchio comunitario figurativo anteriore Kadus oystra AUTO STOP PROTECTION — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 80/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oyster Cosmetics SpA (Castiglione delle Stiviere, Italia) (rappresentanti: A. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kadabell GmbH Co. KG (Darmstadt, Germania) (rappresentante: K. Sandberg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 agosto 2009 (procedimento R 1367/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kadabell GmbH Co. KG e la Oyster Cosmetics SpA

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Oyster Cosmetics SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 11 del 16.1.2010.

Ordinanza del Tribunale 21 gennaio 2011 — Vtesse Networks/Commissione(Causa T-54/07) ⁽¹⁾

(«**Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Telecomunicazioni — Imposta sui beni immobili delle imprese nel Regno Unito — Decisione che dichiara che la misura controversa non costituisce aiuto — Insussistenza di interesse individuale — Irricevibilità**»)

(2011/C 80/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: H. Mercer, barrister, e J. Ballard, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan e H. van Vliet, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: AboveNet Communications UK Ltd (Londra, Regno Unito), Gamma Telecom Ltd (Newbury, Berkshire, Regno Unito) e VTL (UK) Ltd (Egham, Surrey, Regno Unito) (rappresentanti: I. Forrester, QC, C. Arhold e K. Struckmann, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: British Telecommunications plc (Londra) (rappresentanti: G. Robert e C. Berg, solicitors) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: V. Jackson, agente, assistito da C. Vajda, QC, e T. Morshead, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 ottobre 2006, 2006/951/CE, relativa all'aiuto statale C-4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004), concernente l'applicazione dell'imposta sui beni immobili delle imprese all'infrastruttura di telecomunicazioni nel Regno Unito (GU L 383, pag. 70)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Vtesse Networks Ltd supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'AboveNet Communications UK Ltd, la Gamma Telecom Ltd, la VTL (UK) Ltd e la British Telecommunications plc supporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.4.2007.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)

(Causa T-586/10)

(2011/C 80/36)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Christiansen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Parfums Givenchy SA (Levallois Perret, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 1556/2009-2; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori «only givenchy», per prodotti della classe 3 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3980241

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione danese n. VR 2001 03359 del marchio denominativo «ONLY» per, fra gli altri, prodotti delle classi 3 e 9; registrazione danese n. VR 2000 02183 del marchio denominativo «ONLY», per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 638833 del marchio denominativo «ONLY», per prodotti delle classi 14, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non vi è rischio di confusione e che il pubblico di riferimento non stabilirà un collegamento o un nesso tra i marchi anteriori ed il marchio impugnato.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Technisynthese (BTS)

(Causa T-592/10)

(2011/C 80/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés (Madrid, Spagna) (rappresentanti: sig.ra M. E. López Camba e sig. J. L. Rivas Zurdo, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Technisynthese SARL (Saint Pierre Montlimart, Francia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare integralmente la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, nel procedimento R 1380/2009-1;

— Condannare a tutte le spese di procedimento il convenuto e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «BTS» per prodotti delle classi 14, 18, 25 e 28.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Technisynthese SARL.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi figurativi nazionali e comunitari contenenti l'elemento denominativo «TBS» per prodotti delle classi 18 e 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e accoglimento dell'opposizione.

Motivi dedotti: Mancanza di prove della notorietà e dell'uso dei marchi anteriori e violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 — El Corte Inglés/UAMI — Ruan (B)**(Causa T-593/10)**

(2011/C 80/38)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.L. Rivas Zurdo y Sra. E. Seijo Veiguera, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Jian Min Ruan (Mem Martins, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 4 ottobre 2010, nel procedimento R 576/2010-2, dichiarando che, in applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo anche: l'«RMC»), il ricorso dell'opponente dinanzi all'UAMI avrebbe dovuto essere accolto e avrebbe dovuto essere revocata la decisione della divisione di opposizione che accordava la registrazione integrale del marchio comunitario n. 6 379 721 «B» (MIXTA), e
- Condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Jian Min Ruan.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo in rosso e bianco contenente la lettera «B» per prodotti della classe 25.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo contenente la lettera «B» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 2007/2009 ⁽¹⁾, in quanto sussisterebbe rischio di confusione fra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 dicembre 2010 — Almunia Textil/UAMI — FIBA Europe (EuroBasket)**(Causa T-596/10)**

(2011/C 80/39)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: avv. J. E. Astiz Suárez)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FIBA Europe eV (Monaco, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, procedimento R 280/2010-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la FIBA Europe eV.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EuroBasket», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 38 e 41.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario e nazionale contenente l'elemento denominativo «Basket», per prodotti delle classi 18, 25 e 28.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario per i prodotti delle classi 9, 25, 28 e 41.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Bides/UAMI — Manasul International (BIESUL)**(Causa T-597/10)**

(2011/C 80/40)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Bides, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Manasul International, SL (Ponferrada, Spagna)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 1519/2009-1, e
- Condannare a tutte le spese del procedimento il convenuto e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo contenente l'elemento contenente «BIESUL» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Manasul International, SL.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* Marchi figurativi nazionali contenente gli elementi denominativi «MANASUL» e «MANASUL ORO» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e rifiuto di registrazione del marchio richiesto.*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e n. 5 del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe somiglianza fra i marchi in conflitto e in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare la prova dell'uso dei marchi anteriori.⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).**Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Bides/UAMI — Manasul International (LINEASUL)****(Causa T-598/10)**

(2011/C 80/41)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Bides, SL Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Manasul International, SL (Ponferrada, Spagna)**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 1520/2009-1, e
- Condannare a tutte le spese del procedimento il convenuto e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* Marchio figurativo contenente l'elemento contenente «LINEASUL» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Manasul International, SL.*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* Marchi figurativi nazionali contenente gli elementi denominativi «MANASUL» e «MANASUL ORO» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* accoglimento del ricorso e rifiuto di registrazione del marchio richiesto.*Motivi dedotti:* Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e n. 5 del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, in quanto non sussisterebbe somiglianza fra i marchi in conflitto e in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare la prova dell'uso dei marchi anteriori.⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto l'11 gennaio 2011 — Timab Industries e CFPR/Commissione**(Causa T-14/11)**

(2011/C 80/42)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Timab Industries (Dinard, Francia) e Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francia) (rappresentate dall'avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'annullamento della decisione;
- condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 17 novembre 2010, recante implicito diniego di accesso a documenti della Commissione relativi al procedimento avviato dalla Commissione nel caso COMP/38.866 concernente un'intesa nel mercato europeo dei fosfati per l'alimentazione animale.

A sostegno del proprio ricorso, le ricorrenti fanno valere due motivi.

- 1) Il primo motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe astenuta dal rispondere alla richiesta di conferma dell'accesso alla sua (o alle sue) decisione(i) che fissano le forchette delle probabili ammende per quanto riguarda i destinatari della decisione C(2010) 5004 def. adottata al termine di una procedura di transazione.
- 2) Il secondo motivo verte su errori di diritto e manifesti errori di valutazione, in quanto la Commissione avrebbe, in sede di procedura di esame della richiesta di accesso ai documenti, invocato l'art. 4, nn. 2, primo e secondo trattino, e 3 del regolamento N. 1049/2001⁽¹⁾ per giustificare il diniego di accesso. Le ricorrenti fanno valere che i documenti richiesti:
 - non sono pareri, ma decisioni rispetto alle quali non è dimostrato che la relativa divulgazione possa mettere gravemente a repentaglio il processo decisionale;
 - non conterrebbero alcun dato commerciale sensibile;
 - non avrebbero alcun rapporto con l'attività ispettiva, d'inchiesta e di audit.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — El Corte Inglés/UAMI — BA&SH (ba&sh)**(Causa T-23/11)**

(2011/C 80/43)

*Lingua in cui è formulato il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: El Corte Inglés, SA I (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. López Camba e J. Rivas Zurdo, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BA&SH SAS (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 94/2010-2;
- condannare alle spese del procedimento il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ba&sh», per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25 — Domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5679758

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo a colori «BASS10», registrato come marchio spagnolo con il n. 2211312, per prodotti della classe 3; marchio figurativo a colori «BASS10», registrato come marchio spagnolo con il n. 2140717, per prodotti della classe 18; marchio figurativo a colori «BASS10», registrato come marchio spagnolo con il n. 2140718, per prodotti della classe 25; marchio figurativo a colori «BASS10», registrato come marchio spagnolo con il n. 2223832, per prodotti della classe 14.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 42, n. 2 e 42, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che non era stato dimostrato l'uso effettivo per i prodotti interessati. La ricorrente ritiene inoltre che la decisione impugnata violi l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto i marchi di cui trattasi si somigliano generando confusione e i prodotti contrassegnati dal marchio controverso sono in parte identici e in parte simili a quelli protetti dalle registrazioni anteriori.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-24/11)

(2011/C 80/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, parte in cui riguarda la ricorrente;
- dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione 2010/413/PESC;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-4/11, Export Development Bank of Iran/Consiglio.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — Germans Boada/UAMI (Forma di una macchina per il taglio della ceramica)

(Causa T-25/11)

(2011/C 80/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Germans Boada, SA (Rubí, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 ottobre 2010, procedimento R 771/2010-1, in conformità all'art. 65, n. 3, del regola-

mento sul marchio comunitario, a causa della violazione del principio di parità di trattamento e degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, dello stesso regolamento, accogliendo la domanda di registrazione del marchio tridimensionale n. 7 317 911;

- in subordine, e solo per il caso in cui la prima domanda sia respinta, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 ottobre 2010, procedimento R 771/2010-1, per la violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento sul marchio comunitario;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell'art. 87, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che raffigura una macchina per il taglio della ceramica, per prodotti della classe 8.

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dal momento che il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo, e dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, in quanto sarebbe stato dimostrato il carattere distintivo del marchio richiesto in seguito all'uso. Violazione del principio di eguaglianza e dell'art. 14 della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che l'UAMI avrebbe dovuto tener conto unicamente dei fatti e delle prove prodotte entro i termini dalle parti. Violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto l'UAMI non avrebbe tenuto conto di fatti e prove prodotti dalla ricorrente entro i termini e conformemente ai requisiti di forma.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 6 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 gennaio 2011 — Technische Universität Dresden/Commissione

(Causa T-29/11)

(2011/C 80/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Technische Universität Dresden (Dresda, Germania) (rappresentata da: avv. G. Brüggem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010, nota di addebito n. 3241011712, relativa al rimborso di un importo pari a EUR 55 377,62;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- 1) Violazione del diritto comunitario per erronea o assente valutazione dei fatti

La ricorrente adduce il carattere erroneo e/o l'assenza della valutazione dei fatti relativamente all'esigibilità di specifiche spese di personale nonché di spese di viaggio e di soggiorno. Essa fa altresì valere l'assente o erronea valutazione dei fatti rispetto a varie prestazioni di servizio.

- 2) Violazione del diritto comunitario per grave difetto di motivazione

In proposito, la ricorrente sostiene l'assenza di motivazione nella nota di addebito, l'assenza di motivazione del riconoscimento e del diniego di riconoscimento di spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assenza di motivazione dell'aumento dell'importo non esigibile per quanto riguarda la rubrica «diverse prestazioni di servizio».

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Peeters Landbouwmachines/UAMI — Fors MW (BIGAB)

(Causa T-33/11)

(2011/C 80/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P.N.A.M. Claassen)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AS Fors MW (Saue, Repubblica di Estonia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 novembre 2010, procedimento R 210/2010-1;
- ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, ovvero ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di

dichiarazione di nullità, nella parte riguardante la registrazione per la classe 7; e

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «BIGAB», per prodotti delle classi 6, 7 e 12 — registrazione di marchio comunitario n. 4363842

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Fondamento della domanda di dichiarazione di nullità: la richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la propria domanda sugli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione ai sensi degli artt. 52, n. 1, lett. b), e 53, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea della mala fede e non ha riconosciuto l'importanza della somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi messi a confronto.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione

(Causa T-34/11)

(2011/C 80/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Canon Europa NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, le suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, delle suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del SA e delle relative aliquote dei dazi doganali.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la domanda di annullamento è ricevibile ai sensi dell'art. 263 TFUE, poiché il provvedimento impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente e che non comporta alcuna ulteriore misura di esecuzione.

La ricorrente afferma, inoltre, che l'atto impugnato è invalido, in quanto esso riduce la portata della sottovoce 8443 31 del SA 2007 escludendo da essa le macchine multifunzione (in prosieguo: le «MMF»), precedentemente classificate nella sottovoce 8471 60 del SA 2002, benché la convenuta non possa modificare la portata delle sottovoci del SA in forza dell'art. 3 della convenzione sul SA ⁽¹⁾, e dell'art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 ⁽²⁾.

La ricorrente sostiene poi che l'atto impugnato è invalido, in quanto modifica le aliquote dei dazi doganali applicabili a determinate MMF precedentemente classificate nelle sottovoci 8471 60 e 8517 21 del SA 2002, e viola in tal modo l'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87.

Infine, l'atto impugnato violerebbe l'art. II del GATT 1994 ⁽³⁾ e gli obblighi assunti dall'UE nel suo elenco delle concessioni, in quanto esso impone dazi su determinate MMF rispetto alle quali l'UE si era impegnata ad eliminare tutti i dazi doganali.

⁽¹⁾ Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 14 giugno 1993.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

⁽³⁾ Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Kyocera Mita Europe/Commissione

(Causa T-35/11)

(2011/C 80/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kyocera Mita Europe BV (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾ e, in particolare, nella parte in cui introduce le suddivisioni nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce motivi identici a quelli dedotti dalla ricorrente nella causa T-34/11, Canon Europa/Commissione.

⁽¹⁾ GU 2010 L 284, pag. 1.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Japan Airlines/Commissione europea

(Causa T-36/11)

(2011/C 80/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines International Co., Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis e K. Van Hove, lawyers, e R. Burton, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2001
- In subordine, nell'esercizio della propria giurisdizione anche di merito, disporre la riduzione dell'ammenda imposta alla ricorrente ed alla AL and Japan Airlines Corporation; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 Def. caso COMP/39.258 — Tariffe aeree; secondo la quale la ricorrente, unitamente alla Japan Airlines Corporation (JAC) (che è stata assorbita dalla ricorrente e ha cessato di esistere) avrebbe violato l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE coordinando con altri vettori aerei la propria politica di prezzi per le tariffe del trasporto aereo con riguardo a (i) sovrapprezzo carburante, (ii) sovrapprezzo per dispositivi di sicurezza e (iii) mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi.

A sostegno della domanda la ricorrente deduce otto motivi di diritto.

- 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce che la decisione viola l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE nella parte riguardante la determinazione dell'estensione della pretesa violazione compiuta dalla ricorrente ivi includendo rotte che la ricorrente non effettua e per le quali non dispone di diritto di effettuazione.
- 2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 101 TFUE nonché dell'art. 53 SEE nella parte in cui la decisione ha affermato la propria giurisdizione su servizi di trasporto aereo in entrata su rotte verso paesi terzi, tenuto conto che tali servizi sono venduti a clienti situati al di fuori dell'SEE.
- 3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce che la decisione viola i principi di non discriminazione e di proporzionalità, applicando criteri probatori diversi a vettori differenti.
- 4) Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che la decisione viola gli orientamenti del 2006 in materia di ammende nonché il principio di proporzionalità nella parte in cui ha incluso nel valore rilevante delle vendite, assunto quale base ai fini della determinazione delle ammende, ricavi derivanti da elementi tariffari dei servizi di trasporto aereo non correlati con l'infrazione.
- 5) Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la decisione viola gli orientamenti del 2006 in materia di ammende nonché il principio del legittimo affidamento nella parte in cui include nel valore rilevante delle vendite, assunto quale base ai fini della determinazione dell'ammenda, ricavi derivanti da servizi di trasporto aereo su rotte in entrata tra Stati SEE e Stati terzi.
- 6) Con il sesto motivo la ricorrente sostiene che la decisione viola il principio di proporzionalità, nella parte in cui limita la riduzione dell'ammenda concessa alla ricorrente in base alla pertinente normativa al 15 %.
- 7) Con il settimo motivo la ricorrente sostiene che la decisione viola il principio di non discriminazione nella parte in cui non ha concesso al ricorrente la riduzione del 10 % dell'ammenda in considerazione della limitata partecipazione alla violazione, quando tale riduzione è stata invece concessa ad altri destinatari della decisione in posizione oggettivamente analoga a quella della ricorrente.
- 8) Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione del principio di proporzionalità nella parte in cui è stato omesso di tenere conto delle specifiche circostanze della specie.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Cargolux Airlines/Commissione

(Causa T-39/11)

(2011/C 80/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: J. Joshua, Barrister, e G. Goeteyn, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 1-4 della decisione impugnata in toto ovvero nella parte riguardante la ricorrente;
- disporre l'annullamento dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 5 della decisione impugnata;
- in subordine, nell'esercizio della propria giurisdizione di merito, disporre la riduzione dell'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def. caso COMP/39.258 — trasporto aereo, nella parte in cui la ricorrente avrebbe violato l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 SEE per aver coordinato, con altri vettori aerei, la propria politica di prezzi per i servizi di trasporto aereo con riguardo (i) ai sovrapprezzi carburante, (ii) ai sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, e (iii) al mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduce cinque motivi:

- 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce un manifesto errore di valutazione, in quanto la Commissione ha erroneamente qualificato la condotta della ricorrente come oggettivamente restrittiva senza dimostrare effetti anticoncorrenziali. A tal riguardo la ricorrente rileva che:
 - l'esistenza della nozione di restrizione oggettiva non esenta la Commissione dal proprio onere probatorio, che la Commissione non ha invece assolto;
 - la decisione non evidenzia alcun pregiudizio, considerato, in particolare, che tutte le affermazioni relative alla fissazione delle tariffe sono state successivamente abbandonate.
- 2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di garanzie processuali essenziali, omessa motivazione, la violazione del diritto di difesa e un manifesto errore di valutazione, tenuto conto che la Commissione ha omesso di individuare, in termini sufficientemente dettagliati, le finalità e i parametri della condotta asseritamente costitutiva di una violazione unica e continuata.

3) Con il terzo motivo la ricorrente sostiene un manifesto errore di valutazione, atteso che la Commissione non ha basato le proprie conclusioni su una sicura piattaforma di prova né ha dimostrato, in termini sufficientemente validi, i fatti sui quali ha basato le proprie affermazioni. A tal riguardo, la ricorrente deduce che:

— nessuno degli errori contenuti nella comunicazione degli addebiti e sui quali era stata richiamata, all'epoca, l'attenzione della Commissione è stato poi rettificato nella decisione;

— la Commissione ha compiuto un uso abusivo della nozione di violazione unica e continuata sostenendo che una condotta del tutto innocua possa inserirsi nell'intesa illecita, utilizzando la qualificazione di «cartello globale» quale pretesto per associare fatti del tutto pregiudizievole ed altri irrilevanti.

4) Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per aver erroneamente affermato la propria competenza su pretese intese anticoncorrenziali con riguardo a voli da aeroporti di paesi terzi verso aeroporti siti nell'SEE («voli in entrata»). Secondo la ricorrente, tali attività esulano dalla sfera di competenza territoriale di cui all'art. 10 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE.

5) Con il quinto motivo, dedotto a sostegno della domanda di revisione dell'ammenda da parte del Tribunale, nell'esercizio della propria competenza di merito, la ricorrente sostiene la sussistenza di un manifesto errore di valutazione nonché della violazione del principio di proporzionalità. A tal riguardo la ricorrente deduce che:

— gli orientamenti del 2006 in materia di ammende non sono compatibili con i requisiti indicati nell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾, secondo cui l'ammenda dev'essere commisurata alla gravità e alla durata dell'infrazione;

— la Commissione ha manifestamente sopravvalutato la gravità complessiva della pretesa violazione. Nella specie, non risultano giustificati né il livello percentuale (16 % del valore delle vendite), né i supplementi;

— con riguardo alla ricorrente, la Commissione ha erroneamente valutato la durata della violazione, escludendo erroneamente elementi attenuanti e omettendo di tener conto di tutte le circostanze rilevanti, ivi incluse l'imparzialità delle sanzioni e la situazione economica della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Lan Airlines e Lan Cargo/Commissione

(Causa T-40/11)

(2011/C 80/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lan Airlines SA e Lan Cargo SA (Santiago, Cile) (rappresentanti: B. Hartnett, Barrister, e O. Geiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

— annullare la decisione impugnata nella parte riguardante le ricorrenti;

— in subordine, disporre la riduzione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti; e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono, a norma dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), dell'art. 53 dell'accordo SEE e dell'art. 8 dell'accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 — Trasporto aereo) nella parte riguardante le ricorrenti.

A sostegno della domanda le ricorrenti deducono sei motivi.

1) Con il primo le ricorrenti deducono che la Commissione ha ommesso di dimostrare, in termini sufficientemente validi, la partecipazione delle ricorrenti ad una violazione unica e continuata incorrendo, conseguentemente, in un errore, in fatto e in diritto, nell'applicazione dell'art. 101 TFUE; segnatamente:

— la Commissione non ha dimostrato che la Lan Cargo fosse consapevole ovvero avesse dovuto essere consapevole dell'esistenza di un'intesa comune anticoncorrenziale;

— la Commissione non ha dimostrato che la Lan Cargo intendesse, con la propria condotta, contribuire a tale intesa comune anticoncorrenziale; e

— la Commissione non ha dimostrato che la Lan Cargo fosse consapevole di una violazione con riguardo ai sovrapprezzi per i dispositivi di sicurezza ovvero con riguardo alle commissioni sui sovrapprezzi.

- 2) Con il secondo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti, segnatamente:
- la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti riferendosi a fatti non indicati nella contestazione degli addebiti;
 - la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti basandosi su un'interpretazione dei fatti non chiaramente esposta nella contestazione degli addebiti;
 - la Commissione ha violato il diritto di difesa delle ricorrenti formulando contestazioni, nella decisione controversa, in ordine alle quali le ricorrenti non hanno avuto possibilità di replicare.
- 3) Con il terzo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i principi di parità di trattamento, responsabilità personale e proporzionalità nella determinazione dell'importo di base dell'ammenda inflitta alle ricorrenti; segnatamente:
- la determinazione della durata della violazione operata dalla Commissione non è correlata all'accertamento della conoscenza e della consapevole partecipazione della pretesa intesa anticoncorrenziale;
 - la Commissione è incorsa in errore nella determinazione dell'importo di base dell'ammenda;
 - il calcolo, da parte della Commissione, degli elementi di base dell'ammenda non corrispondono alla limitata partecipazione delle ricorrenti alla pretesa violazione; e
 - il calcolo, operato dalla Commissione, degli elementi di base dell'ammenda non riflettono il fatto che la pretesa violazione non riguardi l'intero prezzo dei servizi considerati.
- 4) Con il quarto motivo le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento incorrendo in omessa motivazione nella parte in cui ha proceduto all'adeguamento dell'importo di base dell'ammenda per circostanze attenuanti; segnatamente:
- la Commissione ha omesso di tener conto delle significative differenze esistenti tra il grado di partecipazione delle ricorrenti e quello, molto più rilevante, di altre compagnie aeree; e
 - la Commissione ha omesso di giustificare in termini oggettivi l'identico trattamento riservato alle varie compagnie aeree malgrado l'esistenza di significative differenze tra le stesse.
- 5) Con il quinto motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in omessa motivazione con riguardo all'esclusione, nella decisione contestata, di undici destinatari indicati nella comunicazione degli addebiti, con riguardo al fatto che le ricorrenti già avrebbero realizzato una violazione unica e continuata nonché con riguardo alla determinazione dell'ammenda, segnatamente:
- la Commissione ha omesso di motivare l'esclusione, nella decisione contestata, di undici vettori indicati nella comunicazione degli addebiti;
 - la Commissione ha omesso di motivare il proprio ragionamento con riguardo agli elementi costitutivi, necessari ai sensi della giurisprudenza della Corte, ai fini della dimostrazione della sussistenza di una violazione unica e continuata da parte delle ricorrenti; e
 - la Commissione è incorsa in omessa motivazione con riguardo alla determinazione dell'ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell'art. 5 della decisione contestata.
- 6) Con il sesto motivo le ricorrenti deducono la violazione, da parte della Commissione, del diritto delle ricorrenti ad un equo giudizio, con conseguente violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo, segnatamente:
- alle ricorrenti è stata negata la possibilità di esaminare e verificare le testimonianze;
 - alle ricorrenti è stata negata la possibilità di replicare con riguardo alla determinazione dell'ammenda inflitta loro;
 - l'ammenda è stata inflitta a seguito di un'audizione orale, non pubblica, e alla quale l'autore della decisione non ha partecipato; e
 - la decisione contestata è stata adottata da un ente amministrativo senza che un'autorità giudiziaria disponga di piena giurisdizione ai fini del controllo di tutti i suoi aspetti.

Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Universal/Commissione

(Causa T-42/11)

(2011/C 80/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universal Corp. (Richmond, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. R. A. Swaak)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata quale risulta dalle lettere del 12 e 30 novembre 2010; e/o
- dichiarare che la ricorrente non può essere tenuta a pagare tutta o parte dell'ammenda inflitta nella presente causa fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-12/06, Deltafina/Commissione o qualsiasi procedimento ulteriore; e

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente mira all'annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE, della decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 12 novembre 2010, trasmessa alla Universal Corporation e confermata dalla lettera 30 novembre 2010, che richiede da quest'ultima il pagamento congiunto e solidale dell'ammenda inflitta alla Universal Corporation e alla Deltafina SpA nel caso COMP/C.38.281/B.2 — *Tabacco greggio, Italia* del 20 ottobre 2005, in seguito alla rinuncia agli atti nella causa T-34/06, Universal/Commissione, ma prima dell'esito della causa T-12/06, Deltafina SpA/Commissione e qualsiasi ulteriore procedimento.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:

1) Secondo il primo motivo, la decisione impugnata è inficiata da un vizio:

— La decisione impugnata è inficiata da un vizio in quanto l'ammenda è oggetto di una garanzia integrale fornita dalla sua filiale Deltafina. Solo in qualità di società controllante al 100 %, la ricorrente è responsabile in solido per il pagamento dell'ammenda irrogata dalla Commissione per la sua partecipazione diretta all'infrazione. Pertanto, la rinuncia al ricorso di annullamento presentato dalla ricorrente non rileva in ordine alla questione sul momento in cui l'ammenda debba essere pagata.

2) Il secondo motivo verte su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento:

— La decisione impugnata viola il principio della tutela del legittimo affidamento riguardante la validità della garanzia bancaria in attesa dell'esito del procedimento intentato dalla Deltafina. Accettando una garanzia bancaria afferente il ricorso di annullamento proposto dalla Deltafina, la Commissione ha generato il legittimo affidamento nel fatto che si sarebbe astenuta dal reclamare il pagamento dell'ammenda prima di una pronuncia definitiva nella causa T-12/06. La Commissione ha peraltro violato il legittimo affidamento della ricorrente nel fatto che, in ordine alla responsabilità e all'esecuzione forzata, la Commissione tratterebbe quest'ultima e la Deltafina coerentemente, come unica impresa.

3) Il terzo motivo verte sull'interpretazione dell'obbligo di buona amministrazione sancito dall'art. 266 TFUE:

— Esigendo il pagamento anticipato dell'ammenda in solido prima di una sentenza nel procedimento intentato dalla Deltafina, sentenza alla quale la Commissione si dovrà conformare, la decisione impugnata viola l'obbligo di buona amministrazione derivante dall'art. 266 TFUE. Nell'ipotesi in cui la Deltafina vincesses la causa totalmente o parzialmente, la Commissione sarebbe tenuta a ridurre o a sopprimere l'importo per il cui pagamento l'Universal è ritenuta responsabile in solido e congiuntamente.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — Italia/Commissione

(Causa T-44/11)

(2011/C 80/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare *in parte qua* la decisione della Commissione del 4 novembre 2010 n. C(2010) 7555, notificata il 5 novembre 2010, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 3 motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla Violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE, ex art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 24 par. 2) del Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999, in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3).

Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha apporato alcune rettifiche finanziarie nel settore del latte scremato in polvere per pretesa non corretta applicazione delle riduzioni dell'aiuto e delle sanzioni previste dalla normativa. In particolare, sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 24 par. 2) del Regolamento CE 2799/1999, erronea e non conforme allo spirito della norma stessa, ha ritenuto che la verifica trimestrale, effettuata la settimana successiva a quella del prelievo anomalo, non fosse l'indagine speciale prevista dalla normativa comunitaria, e quindi non potesse

surrogarla. Inoltre la Commissione, da piccoli casi specifici ha indotto delle generalizzazioni su eventuali, del tutto ipotetiche, carenze sanzionatorie da parte delle Autorità italiane, incorrendo anche nel vizio di travisamento dei fatti. Infine, atteso che gli importi delle sanzioni che non sarebbero state irrogate sono estremamente inferiori all'importo complessivo con il quale si intenderebbe penalizzare l'Italia, non si comprende la ragione dell'applicazione di rettifiche forfettarie, comunque sproporzionate ed esorbitanti. Di qui dunque, oltre l'evidente difetto di motivazione, anche la violazione del principio di proporzionalità.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 269 TUE, ex art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell'art. 6 par. 3) TUE, sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali di legittimo affidamento, certezza del diritto, irretroattività delle norme sostanziali. Violazione dell'art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1). Violazione del principio del «*ne bis in idem*».

La ricorrente afferma su questo punto che la Commissione, a seguito di un'indagine iniziata nel 2003, ha applicato una rettifica allo Stato membro per l'esercizio finanziario 2009, riguardante l'organizzazione del sistema dei recuperi degli organismi pagatori, commisurata al valore dei casi che, non essendo stati decisi allora dalla stessa Commissione, secondo le norme comunitarie all'epoca vigenti, si pretende di far rientrare nell'applicazione della nuova normativa, dunque assoggettandoli alla regola del cd. *fifty — fifty* introdotta dal regolamento CE n. 1290/05. La rettifica finanziaria in questione appare illegittima in quanto ha determinato l'assoggettamento allo Stato membro del 50 per cento dei relativi importi, automaticamente, secondo quanto previsto dall'art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/05, illegittimamente applicato retroattivamente in relazione ad un'indagine sulla gestione dei debiti avente ad oggetto, essenzialmente, «la situazione osservata nel 2002/2003», come espressamente ammesso dalla stessa Commissione. Inoltre, per gli stessi casi oggetto di verifica, risulta già apportata allo Stato italiano una correzione finanziaria al 50 % ex art. 32 Reg. 1290/2005 con decisione della Commissione n. C(2007) 1901 del 27.4.2007. Ora, con la decisione impugnata, la Commissione applica, per i medesimi casi e sulla base delle medesime contestazioni, un'ulteriore correzione finanziaria puntuale pari al 100 % degli importi dei crediti non riscossi. Appare dunque illegittimo e decisamente sproporzionato infliggere dopo anni l'ulteriore 50 % a titolo di sanzione, oltre tutto in aperta violazione del principio del «*ne bis in idem*».

- 3) Secondo motivo, vertente sulla Estinzione del potere sanzionatorio della Commissione. Superamento del termine ragionevole per la conclusione delle indagini de quibus. Violazione dell'art. 32, par. 5, del regolamento CE n. 1290/05. Violazione del principio del «*ne bis in idem*».

In via subordinata al secondo motivo, nella denegata ipotesi in cui l'art. 32, par. 5, del regolamento (CE) n. 1290/05, applicato retroattivamente dalla Commissione alle indagini de quibus, dovesse considerarsi norma processuale, si eccepisce l'illegittimità della rettifica in questione per intervenuto

decorso del termine quadriennale di decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio della Commissione. In via ulteriormente gradata, si deduce l'illegittimità delle rettifiche de quibus per superamento del termine ragionevole delle indagini in questione. In conseguenza della mancata chiusura delle stesse entro tempi ragionevoli (ben otto anni dall'avvio delle indagini), il bilancio nazionale ha già subito un rilevante danno erariale in conseguenza della decisione di correzione forfettaria al 50 % della Commissione n. C(2007) 1901, riguardante i medesimi casi oggetto anche della decisione oggi impugnata, oltre tutto in aperta violazione del principio del «*ne bis in idem*».

Ricorso proposto il 21 gennaio 2011 — Italia/Commissione

(Causa T-45/11)

(2011/C 80/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la Decisione della Commissione 10.11.2010 C(2010) 7893 definitivo, notificata alla Repubblica italiana con nota 11.11.2010 SG-Greffé (2010) D/18018, che respinge il rinvio del caso COMP/M.5960 — Crédit Agricole/Cassa di Risparmio della Spezia/Agenzie Intesa Sanpaolo.
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione che ha respinto la richiesta dell'Autorità italiana della concorrenza di rinvio, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), dell'operazione di concentrazione notificata alla Commissione, tramite la quale Crédit Agricole S.A. acquisisce, attraverso la controllata Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., il controllo esclusivo di Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A., attualmente controllata da Intesa Sanpaolo.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 139/2004, nella misura in cui la Commissione avrebbe ritenuto tardiva e non motivata la richiesta di rinvio.
- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2 del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Si afferma a questo riguardo che la Commissione ha erroneamente dato rilievo al fatto che dopo la concentrazione le quote di mercato non sarebbero mutate. Infatti, Crédit Agricole conseguirà tale quote per concentrazione e non, come Intesa Sanpaolo ante concentrazione, per espansione interna. Vi era quindi incidenza sul mercato provinciale dei servizi bancari al dettaglio.

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Considera la ricorrente che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il mercato provinciale dei servizi bancari esiste: gli utenti di tali servizi, infatti, non sono propensi a spostarsi, e vi sono difficoltà per altri operatori ad entrare in un mercato provinciale saturo. Esisteva dunque il mercato ristretto non costituente parte sostanziale del mercato comune.

- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 9, n. 2, lett. a) e b) e n. 3, comma 1, lett. b, e comma 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004, nonché su di un difetto di motivazione.

Su questo punto, la ricorrente fa valere che la Commissione non ha tenuto conto del procedimento di inottemperanza aperto dall'Autorità Garante della Concorrenza contro Crédit Agricole e Intesa Sanpaolo, che quindi dovevano essere considerate, ai fini dell'incidenza sul mercato, parti correlate e non concorrenti.

- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione degli art. 1 e 9, nn. 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004 e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La ricorrente considera che la concentrazione non era di rilevanza comunitaria e che l'Autorità Garante della Concorrenza era meglio posizionata per conoscerne. Per lo meno, la Commissione avrebbe dovuto rinviare la parte dell'operazione che toccava i mercati provinciali menzionati nella decisione.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Deutsche Lufthansa e a./Commissione europea

(Causa T-46/11)

(2011/C 80/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania), Lufthansa Cargo AG (Kelsterbach, Germania) e Swiss International

Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentanti: avvocati S. Völcker, F. Louis, E. Arsenidou e A. Israel)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare gli artt. 1-4 della decisione impugnata, e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ricorso di annullamento della decisione della Commissione relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 10 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.258 — Trasporto aereo) (C(2010) 7696 def.).

A sostegno del ricorso le ricorrenti deducono quattro motivi:

- 1) Primo motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 11, nn. 1 e 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nella parte in cui fa riferimento a contatti tra concorrenti che hanno avuto luogo in Svizzera.
- 2) Secondo motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3975/87 ⁽¹⁾, nella parte in cui fa riferimento a contatti tra i concorrenti che hanno avuto luogo anteriormente al 1° maggio 2004 nell'ambito di giurisdizioni al di fuori dell'SEE al fine di accertare:
 - la violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE con riguardo ai vettori europei (ivi compresi i ricorrenti) anteriormente al 1° maggio 2004;
 - l'origine di un'infrazione unica e continuata anteriormente al 1° maggio 2004 tale da consentire di affermare l'esistenza di un'infrazione con inizio immediatamente a seguito di tale data.

- 3) Terzo motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 10 TFUE, l'art. 53 dell'accordo SEE nonché l'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella parte in cui qualifica i contatti tra concorrenti, svoltisi nell'ambito di giurisdizioni al di fuori dell'SEE, quale parte costitutiva di una stessa e unica infrazione continuata con contatti tra concorrenti svoltisi a livello di sede.

4) Quarto motivo di diritto: la decisione impugnata viola l'art. 101 TFUE nonché l'art. 53 dell'accordo SEE nella parte in cui si fonda sull'assunto secondo cui contatti tra concorrenti al di fuori dell'SEE costituiscono di per sé infrazioni agli artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE, vale a dire indipendentemente dal fatto se essi si inseriscano nella stessa infrazione unica e continuata costituita da contatti tra concorrenti svoltisi a livello di sede. Gli accordi e le pratiche concertate relative ai trasporti merci in entrata nell'SEE non restringono la concorrenza in seno all'SEE né pregiudicano il commercio tra Stati membri. Inoltre, gli interventi governativi in determinate giurisdizioni rilevanti impediscono l'applicazione degli artt. 101 TFUE e 53 dell'accordo SEE.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 dicembre 1987, n. 3975, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374, pag. 1)

Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — British Airways/Commissione europea

(Causa T-48/11)

(2011/C 80/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Airways plc (Harmondsworth, Regno Unito) (rappresentanti: K. Lasok, QC, R. O'Donoghue, barristers, e B. Louveaux, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accertato la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione relativa alle commissioni riguardanti i sovrapprezzi e/o rimettere la questione alla Commissione affinché riconsideri la sua decisione nella parte riguardante tale aspetto;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accertato che l'infrazione della ricorrente avrebbe avuto inizio il 22 gennaio 2001, sostituendo a tale data il 1° ottobre 2001, e/o rimettere la questione alla Commissione affinché riconsideri la propria decisione nella parte riguardante tale aspetto;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accertato che le questioni attinenti a Hong-Kong, Giappone, India, Thailandia, Singapore, Corea e Brasile costituiscono violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 53 SEE, nonché dell'art. 8 dell'accordo con la Confederazione svizzera e/o rimettere la questione alla Commissione affinché riconsideri la propria decisione nella parte riguardante tale aspetto;

— annullare o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata in considerazione dei singoli motivi elencati supra e/o nell'esercizio della competenza anche di merito di cui dispone il Tribunale;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) 7694 def., relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'art. 53 dell'accordo SEE, nonché dell'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39.258 — Trasporto aereo di merci), con riguardo al coordinamento di una serie di elementi delle tariffe applicate ai servizi di trasporto aereo di merci nelle: 1) rotte tra aeroporti all'interno del SEE; 2) rotte tra aeroporti siti nell'Unione europea e aeroporti siti al di fuori del SEE; 3) rotte tra aeroporti siti in paesi SEE non membri della UE e paesi terzi; nonché rotte tra aeroporti UE e Svizzera. L'intesa accertata dalla decisione attiene ai sovrapprezzi per i carburanti, ai sovrapprezzi per i dispositivi sicurezza, al pagamento di commissioni sui sovrapprezzi agli agenti nel settore del trasporto merci.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi:

- 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di manifesti errori di valutazione nonché insufficiente motivazione in quanto la Commissione non avrebbe fornito prove sufficientemente precise in merito alla partecipazione della ricorrente all'intesa avente ad oggetto il pagamento di commissioni sui sovrapprezzi, ignorando, al tempo stesso, le prove significative in suo possesso idonee a provare il contrario.
- 2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un manifesto errore di valutazione nonché la violazione dell'onere, incombente alla convenuta, di dimostrare, in modo giuridicamente valido, il momento iniziale della pretesa infrazione. A tal riguardo la ricorrente rileva che:
 - gli elementi probatori forniti non soddisfano i criteri di precisione e di concordanza per quanto attiene alla durata dell'infrazione;
 - l'accertamento operato dalla Commissione con riguardo alla data di inizio dell'infrazione è in contrasto con il principio *in dubio pro reo*.
- 3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di errori di diritto e di fatto nonché di manifesti errore di valutazione, considerato che la Commissione non era competente ad applicare l'art. 101 TFUE e/o l'art. 53 SEE con riguardo alla normativa in materia di trasporto aereo e ai regimi amministrativi vigenti in Hong-Kong, Giappone, India, Thailandia, Singapore, Corea e Brasile, e/o ha omesso di esercitare le proprie competenze nel rispetto del principio di cortesia internazionale e/o ha omesso di tener debitamente conto di tale principio nell'esercizio dei propri poteri.

4) Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità, del principio di corrispondenza tra offesa e pena nonché del principio di parità di trattamento, in quanto l'ammenda inflitta alla ricorrente risulta sproporzionata rispetto alla gravità della violazione. A tal riguardo, la ricorrente deduce che:

— nel caso di una violazione di natura oggettiva, la Commissione deve tener conto della «natura» nonché della «capacità» nel rispettivo mercato e contesto economico, valutandone e calibrandone la gravità;

— nella specie, alla luce di un attento esame, sussistevano consistenti ragioni per considerare la violazione della ricorrente meno grave di quanto la Commissione abbia ritenuto applicando i propri coefficienti moltiplicatori di gravità.

5) Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di proporzionalità nella parte in cui ha aumentato del 16 % l'importo di base dell'ammenda al fine di garantire un effetto dissuasivo.

6) Con il sesto motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un errore di diritto e di fatto nonché di manifesti errori di valutazione e la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e/o di parità di trattamento nonché della comunicazione relativa alla clemenza, nella parte in cui la Commissione ha concesso alla ricorrente, per motivi di clemenza, la riduzione minima, pur essendo essa stata la prima impresa ad aver chiesto una riduzione dell'ammenda in base alla comunicazione relativa alla clemenza.

7) Con il settimo motivo la ricorrente deduce la sussistenza di un manifesto errore di valutazione nonché la violazione del principio di parità di trattamento e del principio di proporzionalità, per non aver la Commissione concesso una riduzione dell'ammenda alla luce dell'esistenza di circostanze attenuanti, considerato che la Commissione non ha tenuto conto nello stesso modo del fatto che la ricorrente ha svolto un ruolo limitato nell'infrazione e non ha partecipato a tutti i suoi elementi costitutivi.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2011 — Spagna/Commissione

(Causa T-54/11)

(2011/C 80/58)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. Munoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Annullare la decisione della Commissione 16 novembre 2010, C(2010) 7700, con cui si riduce l'aiuto al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo Integrato Obiettivo 1 «Andalucía» (2000-2006) n. CCI 2000.ES.16.1.PO.003, laddove impone una rettifica finanziaria del 100 % delle spese finanziate a carico del FESR relativamente agli appalti n. 2075/2003 e n. 2120/2005;

— condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1) Primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 39, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), in quanto la Commissione non avrebbe rispettato il termine di tre mesi per adottare la decisione impugnata, a decorrere dalla celebrazione dell'udienza o, eventualmente, dalla trasmissione dell'informazione supplementare da parte delle autorità spagnole.

2) Secondo motivo, relativo alla violazione, per indebita applicazione, dell'art. 39, n. 3, lett. b), del summenzionato regolamento n. 1260/1999, poiché la Commissione applica una rettifica finanziaria agli appalti n. 2075/2003 e n. 2120/2005, sul presupposto di presunte irregolarità nel procedimento seguito per l'aggiudicazione dei medesimi, quando invece l'applicazione del procedimento negoziato senza pubblicità era perfettamente conforme al disposto dell'art. 6, n. 3, lett. b) e c), della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).

Ricorso proposto il 27 gennaio 2011 — Castelnou Energía/Commissione europea

(Causa T-57/11)

(2011/C 80/59)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Castelnou Energía, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Garayar, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— Dichiarare ricevibile il ricorso per annullamento;

— Annullare, ai sensi dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione impugnata e

— Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalla Castelnou Energía, SL nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce otto motivi.

- Primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 108, n. 2 del TFUE e dell'art. 4, n. 4 del regolamento (CE) del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1), in quanto l'adozione della decisione non è stata preceduta dall'avvio del procedimento d'indagine formale, nonostante sussistessero dubbi in ordine alla sua compatibilità.
- Secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 106, n. 2 TFUE, dell'art. 107 TFUE in combinato disposto con l'art. 108, n. 2 TFUE e con l'art. 4, n. 4 del regolamento n. 659/1999, dato che la Commissione ha effettuato un'analisi incompleta della misura, poiché ha ommesso di analizzare la compatibilità della misura considerata nel suo complesso, composto da tre elementi diversi (vale a dire, la compensazione finanziaria per i produttori di elettricità, il meccanismo di entrata in funzionamento preferenziale e l'obbligo di acquisto di carbone locale).
- Terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione sancito all'art. 296 TFUE, poiché la Commissione europea non ha esplicitato le ragioni che l'hanno indotta a non analizzare la compatibilità di tutti gli elementi della misura.
- Quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi generali del diritto di difesa e di buona amministrazione che devono disciplinare il procedimento amministrativo, dato che la Castelnou è stata privata della possibilità di far valere i propri argomenti nell'ambito del procedimento di indagine formale che la Commissione avrebbe dovuto aver avviato.
- Quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione del art. 106, n. 2 TFUE, della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297, del 29.11.2005, pag. 4), nonché dell'art. 11, n. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — (GU L 176, del 15.7.2003, pag. 37), considerato che (i) la misura non risulta giustificata dalla sussistenza di un rischio di fornitura elettrica il quale determinerebbe — come invece asserito — la necessità di un servizio di interesse economico generale e (ii) anche qualora vi fosse un rischio per la fornitura elettrica

(*quod non*), la misura sarebbe in ogni caso sproporzionata rispetto allo scopo di garantire la fornitura elettrica e, pertanto, risulta illegittima.

- Sesto motivo di ricorso, relativo allo sviamento di potere della Commissione, dato che, anche qualora ricorressero indizi oggettivi, pertinenti e concordanti i quali dimostrano che la misura non sarebbe diretta a garantire la fornitura elettrica, ma piuttosto a sostenere l'industria mineraria, la Commissione ha basato la decisione di compatibilità della misura su di un motivo che sapeva non essere quello reale, adottando, in tal modo, la decisione per motivi diversi da quelli invocati.
- Settimo motivo di ricorso, relativo all'illegittimità della decisione, in quanto la sua adozione comporta una violazione da parte della Commissione delle disposizioni del TFUE che garantiscono la libera circolazione delle merci (artt. 28 e 34 TFUE) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).
- Ottavo motivo di ricorso, relativo all'errore di diritto della Commissione, considerato che l'autorizzazione della misura viola talune disposizioni di diritto derivato dell'Unione, ossia: la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, del 25.10.2003, pag. 32), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, 2009/29/CE (GU L 140, del 5.6.2009, pag. 63); la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 gennaio 2006, 2005/89/CE, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33, del 4.2.2006, pag. 22); e il regolamento (CE) del Consiglio, del 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205, del 2.8.2002, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale 25 gennaio 2011 — Basell Polyolefine/Commissione

(Causa T-399/07) ⁽¹⁾

(2011/C 80/60)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Prima Sezione ampliata ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 315 del 22.12.2007.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

